



Proposta n. 403

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 1213 del 12/12/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Estensione incarico di assistenza e difesa giudiziale del Comune di Collesalveti all'Avv. Andrea Di Giuliomaria - impegno di spesa</b>
-----------------	---

**CIG: ZF03D93BAE**

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile del Servizio n. 1 con Decreto del Sindaco n. 4 del 31/3/2022, e ad interim del Servizio n. 10 con Decreto del Sindaco n. 1 del 10/2/2023, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento;

**Visti:**

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

**Vista:**

- la delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile".

**Visto:**

- il D. Lgs.n.36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17.12.2013 e modificato con delibera G.M. n. 213 del 30.12.2020;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

**Premesso che:**

- Il Comune di Collesalveti con delibera di G.C. n 11 del 19.01.2021 ha espresso la volontà di costituirsi parte civile dinanzi il Tribunale Penale di Livorno nel procedimento penale n. 2378/2019 nel quale è stata indagata e poi imputata del reato di peculato aggravato una dipendente comunale ( poi licenziata nel 2019) che dal 2008 al 2018 aveva sottratto dalle casse comunali somme in totale pari ad € 659.000;
- con il medesimo atto deliberativo è stato dato mandato ai competenti uffici comunali, affinché provvedessero, mediante gli atti occorrenti, ad individuare un avvocato esterno al quale conferire l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa Legale del Comune di Collesalveti, quale parte civile nel predetto procedimento e conseguentemente, con determinazione nr 18 del 25.01.2021 il predetto incarico legale è stato affidato all'Avv. ANDREA DI GIULIOMARIA, con studio in Corso Amedeo n. 4 Pontedera, CF: DGLNDR74A16G702Q, PI 01698690508, il quale ha provveduto in base all'incarico conferitogli nell'ambito del procedimento penale nr 2378/2019 svoltosi dinanzi al Tribunale penale di Livorno;
- il Tribunale di Livorno ha definito il nel procedimento penale n. 2378/2019 con sentenza n. 114/2022, emessa il 25.02.2022 e depositata il 25.05.2022, con la quale riconosciuta la responsabilità del soggetto imputato per peculato aggravato (oggi ex dipendente del Comune di Collesalveti) lo ha condannato a pena detentiva inferiore ai 4 anni, a pene accessorie, disponendo la confisca del profitto derivante dal reato, l'obbligo di risarcire i danni all'Ente costituitosi parte civile, di pagare la provvisoria liquidata a favore del Comune di Collesalveti e la somma stabilita a titolo di riparazione pecuniaria ex art 322- quater c.p;
- in data 19.07.2022, è stato assunto in atti comunali, al prot. n. 13256/2022 l'atto, con il quale il Legale di fiducia del soggetto condannato ha presentato appello alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo la riforma della sentenza n. 114/2022 emessa dal Tribunale Penale di Livorno, in particolare, formulando motivi volti ad ottenere una riduzione della pena detentiva comminata, la sospensione condizionale della pena stessa, l'applicazione dell'esimente di cui all' art. 54 c.p. , la riduzione della confisca disposta con la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione;
- il competente Ufficio comunale in data 18.11.2022 giusto l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa svolto dall'avv. Di Giuliomaria nel procedimento n. 2378/2019 deciso dal tribunale penale di Livorno con la sentenza n. 114/2022, ha chiesto al predetto Legale di rendere parere scritto al fine di consentire all'Ente di valutare le ragioni fondanti la costituzione di parte civile in appello, in particolare con riferimento ai motivi di impugnazione della sentenza n 114/2022 dispiegati dalla Difesa del soggetto condannato in primo grado;

**Dato atto che:**

- E' stato acquisito in atti comunali al prot n. 22764 del 29.11.2022, il parere legale richiesto al predetto professionista ove sono state illustrate puntualmente le ragioni che per l'Ente fondano, sia dal punto di vista giuridico, sia sotto il profilo dell'opportunità, la costituzione di parte civile parte civile nel giudizio di appello pendente presso la corte di appello di Firenze;
- in data 01.12.2022 con comunicazione in atti del competente ufficio comunale è stata verificata mediante apposita richiesta la disponibilità dell'avv. Andrea Di Giuliomaria a svolgere l'incarico suddetto a favore dell'Ente nel giudizio di appello già pendente;
- l'avv. Di Giuliomaria con comunicazione del 23/11/2022 (in atti comunali prot. n. 22764 del 29/11/2022) ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico difensivo suddetto, trasmettendo, unitamente alla risposta fornita, anche preventivo di spesa pari ad €. 3.500,00 oltre oltre IVA, C.P.A. e oneri di legge per lo svolgimento dell' attività difensiva oggetto di richiesta;
- Con Delibera di GC n. 175 del 06.12.2022 l'Ente prendendo atto del predetto parere legale e delle argomentazioni giuridiche nonché delle opportunità ivi illustrate, ha conseguentemente deliberato, di difendersi quale parte civile anche nel giudizio d'appello instaurato dal soggetto condannato con la sentenza 114/2022 citata ed ha autorizzato il Sindaco a conferire l'incarico difensivo per la costituzione di parte civile dell'Ente (anche) in grado di appello all'Avv. Andrea Di Giuliomaria del Foro di Pisa, con studio in Corso Amedeo n. 4 Pontedera, CF: DGLNDR74A16G702Q, PI 01698690508, vista la disponibilità espressa dal predetto Legale ad assumere l'incarico in questione (come da comunicazione assunta in atti comunali prot n. 22764 del 29/11/2022) demandando al responsabile dei Servizi generali di adottare gli atti occorrenti per l'incarico in questione compresa l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente;

**Valutato che l'incarico difensivo in questione in questione è consequenziale al precedente già svolto dal medesimo Avvocato Di Giuliomaria in primo grado** ed è volto a garantire, in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza, la tutela degli interessi dell'Ente, parte civile, anche nel giudizio di appello già pendente dinanzi alla Corte di appello sez. Penale di Firenze;

**Vista** la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad un determinato professionista, ammessa dalle linee guida Anac n. 12/2018 “solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate alla stazione appaltante nella determina a contrarre”;

**Atteso che:**

- secondo l'ANAC sussiste la possibilità ordinaria di non procedere ad una “gara” per l'affidamento di incarichi legali, essendo però, necessario, affinché l'affidamento diretto, che lo stesso affidamento sia rispettoso dei principi di cui all'art. 4 del Codice e che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell'avvocato.

- Nelle sopracitate linee guida ANAC (ai punti 3.1.4.1 e 3.1.4.2) sono indicate le casistiche in forza delle quali l'affidamento diretto dell'incarico è condivisibile e praticabile, facendosi sostanzialmente specifiche situazioni, riconducibili a due casi: a) «consequenzialità tra incarichi»/«complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento»

**Rilevato che** nel caso specifico sussiste la consequenzialità tra incarichi, in quanto, nel primo grado di giudizio l'Ente ha affidato la difesa con la costituzione di parte civile all'Avv. Andrea Di Giuliomaria e l'attività di difesa da svolgere in grado di appello nell'interesse dell'Ente, a seguito dell'impugnazione della sentenza di condanna resa in primo grado dal tribunale di Livorno, comporta la disamina di ragioni e motivi complementari e consequenziali, rispetto a quelli già vagliati dal predetto avvocato Di Giuliomaria nello svolgimento dell'incarico affidatogli dall'Ente nel giudizio di primo grado;

**Precisato che:**

- già l'art. 17 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” al comma 1 lett. d) escludeva dall'applicazione del Codice i servizi aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, in un procedimento giurisdizionale dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- l'Anac, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, ha approvato le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, a tenore delle quali l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora si affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico in un certo lasso di tempo mentre l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione per un'esigenza puntuale o episodica, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

- il citato art. 17 va coordinato con l'art. 4 del D.Lgs n. 50/2016 il quale ribadisce che i contratti pubblici, anche esclusi dall'applicazione del Codice, devono rispettare i principi generali di derivazione comunitaria quali economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;

**Tenuto conto**, che *medio tempore* è intervenuto il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, Codice dei Contratti dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;

**Rilevato** che detto servizio di assistenza e consulenza legale rientra nella casistica dell'art. 56, comma 1, lettera h.2 del nuovo codice dei contratti pubblici avendo riscontrato indizi concreti e probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza legale divenga oggetto di procedimento giudiziario;

**Dato atto che:**

- la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;

- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h.2 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;

**Visti:**

- gli art.192, D. Lgs. 267/2000 nel quale è stabilito che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrarre, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano;

- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 75.000,00

**Rilevato che:**

- la procedura è in linea con le disposizioni di cui alla Determinazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 e con le disposizioni di cui al vigente PTPCT comunale, approvato con deliberazione della Giunta com.le n. 47 del 28.04.2022 in ossequio ai principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza ed economicità;

- non è possibile addivenire alla scelta di cui sopra mediante adesione alle convenzioni ministeriali Consip di cui all'art.26 L 488/1999, in quanto il servizio occorrente non è previsto tra quelli attivi alla data odierna e **Rilevato altresì che** non appare possibile soddisfare il bisogno de quo con il ricorso al MEPA o ad altra centrale di committenza costituiti ai sensi dell'art. 1, co.455, L 296/2006, così come indicato dall'art.7, co.2 D.L.52/2012 in quanto anch'esso non previsto tra le categorie merceologiche e di servizi presenti alla data odierna 01.11-1.03.02.11.006

**Considerato** che l'affidamento dell'Incarico in questione è consequenziale rispetto al **precedente incarico** già affidato all'Avv. Di Giuliomaria con determinazione n. determinazione nr. 18 del 25.01.2021 ,

**Richiamata la delibera di G.C. n. GC n. 175 del 06.12.2022** ed il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Andrea Di Giuliomaria acquisito in atti comunali al protocollo n. 22990 del 02/12/2022 per un totale di € 5.106,92 comprensivo di IVA , CPA ed altri oneri di legge (ALL. A- non oggetto di pubblicazione) relativo all'attività di studio ulteriormente necessaria e di difesa da prestare a favore dell'Ente rappresentato nel giudizio di appello proposto dal soggetto condannato con sentenza n. 114/2022 e pendente presso la Corte d'appello di Firenze la quale non ha ancora comunicato la data della prima udienza fissata per l'appello;

**Valutato** il preventivo di notula pervenuto dall'avvocato Andrea Di Giuliomaria (CF: DGLNDR74A16G702Q, PI 01698690508) con studio in Pontedera (PI) , Via Corso Amedeo n.4, conservato in atti, di importo pari ad € 3.500,00 per compensi, € 525 per spese generali, € 161 per c.p.a, € 920,92 per IVA e ritenuta d'acconto che sarà versata all'Ente pari ad € 805 per un totale di € 5.106,92 (comprensivo di iva e CPA ed altri oneri di legge) , ritenuto che detto preventivo sia vantaggioso per l'Ente in quanto la notula per il compenso richiesto dal Legale, che già ha approfondita conoscenza dei fatti oggetto di giudizio trattati in primo grado, appare anche coerente con i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione al valore del procedimento e alla complessità del caso specifico e trova copertura al capitolo 60.3 del bilancio comunale 2023;

**Ricordato, che:**

- L'Avv. Andrea Di Giuliomaria risulta essere professionista con adeguata professionalità e competenza nel diritto penale e processuale penale come risulta dal curriculum conservato agli atti comunali ;

- in ragione della attività da svolgere in grado di appello, il preventivo di notula rimesso dall'Avv. Andrea Di Giuliomaria è ritenuto congruo ed apprezzato dall'amministrazione comunale ai fini dell'affidamento del servizio in questione che costituisce incarico consequenziale/ complementare al precedente già affidato al predetto legale e dal medesimo svolto in primo grado;

- L'Avv. Di Giuliomaria ha già prodotto, per il giudizio di primo grado la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con le parti in causa (in atti del competente ufficio comunale) oltre alla dichiarazione di tracciabilità;

**Richiamati:**

- la determinazione Anac n. 559 del 31.05.2017 dalla quale emerge l'assoggettabilità anche dei servizi legali affidati dall'Ente alla disciplina sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 poiché comportano l'utilizzo di fondi pubblici;

- l'art.3, L.136/2010 e s.m.i., il quale stabilisce che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- il co.8 della medesima legge, nel quale è stabilito che nei contratti di appalto venga inserita un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

**DETERMINA**

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate;

1. **di dare atto che** con il presente provvedimento, si dà avvio al procedimento amm.vo ai sensi della L.241/1990 e che il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali;

2. **di conferire**, per le motivazioni sopra esposte, **all'Avv. Andrea Di Giuliomaria** (CF: DGLNDR74A16G702Q, PI 01698690508) con studio in Pontedera (PI) , Via Corso Amedeo n.4, **Pincarico di difesa e assistenza giudiziale del Comune di Collesalvetti quale parte civile nel giudizio di appello promosso dal soggetto condannato con sentenza n. 114/2022** (emessa dal Tribunale di Livorno a definizione del procedimento penale n. 2378/2019) e ad oggi pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze Sez. Penale, trattandosi di incarico difensivo consequenziale a quello già svolto per l'Ente dall'Avv. Di Giuliomaria nel primo grado di giudizio ed affidatogli con determinazione nr. 18 del 25.01.2021;

3. **di approvare** il preventivo di spesa ( in atti comunali prot. n. 00222990 del 02/12/2022 A - non oggetto di pubblicazione) per il compenso del Legale quantificato nella somma complessiva di € 5.106,92 (comprensivo di iva e CPA ed altri oneri di legge) in quanto coerente e congruo rispetto ai parametri previsti dal D.M.n. 55/2014;

4. **di impegnare** la spesa totale di €. 5106,92, imputandola come segue:

**codice meccanografico** 60.3 - 1.03.02.11.006 – Anno 2023

**Importo:** € 5106,92 (**cinquemilacentosei, 92**)

**Beneficiario:** **Andrea Di Giuliomaria** con studio in Pontedera (PI) Via Corso Amedeo n. 4;

**CF /P.IVA :** CF: DGLNDR74A16G702Q, P.Iva 01698690508

**CIG CUP** ZF03D93BAE

5. **Di dare atto** che:

– la Corte di appello di Firenze Sez. Penale non ha ancora comunicato la fissazione della prima data di udienza per la trattazione del giudizio di appello relativo all'impugnazione della sentenza n. 114/2022 emessa dal Tribunale di Livorno a definizione del procedimento penale n. 2378/2019 che verosimilmente sarà fissata nell'anno 2024;

- il pagamento derivante dall'adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 74 co 1 n. 28 del D. Lgs n. 118/2011;

6. **Di dare atto** della non sussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla L.190/2012 e dal "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024", approvato con deliberazione della G.M n. 47 del 28/04/2022 e dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 recepito ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della G.M n.142 del 17/12/2013, modificato con delibera G.M. n. 213 del 30.12.2020 in carico al Responsabile del Servizio ed al Responsabile dell'Ufficio Avvocatura;

7. **Di dare atto** che in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 06/12/2022 e del presente atto, viene conferito all'Avvocato **Andrea Di Giuliomaria**, l'incarico consequenziale, per rappresentare e difendere il Comune di Collesalvetti, quale parte civile nel giudizio di appello relativo all'impugnazione della sentenza n. 114/2022 emessa dal Tribunale di Livorno a definizione del procedimento penale n. 2378/2019 trattandosi di attività non prevedibile inizialmente e resasi necessaria nell'interesse dell'Ente assistito a seguito dell'atto di appello notificato al Comune di Collesalvetti ed assunto al prot comunale n. 13256/2022 ;

8. **Di dare atto che** l'affidatario dell'incarico legale in questione risulta essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le disposizioni previste dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui sopra e dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza previste dalla L.190/2012 e dal PTPC del Comune di Collesalvetti;

9. **Di dare atto che**, in conformità alla determinazione Anac n. 559 del 31.05.2017 dalla quale emerge che gli appalti di servizi di cui all'art. 17, ivi inclusi gli appalti di servizi legali, sono da assoggettare alla disciplina sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 poiché ineriscono l'utilizzo di fondi pubblici sussiste l'obbligo a carico dell'affidatario di comunicare, mediante la compilazione di apposita autocertificazione, entro 7 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni e che nel caso di mancato rispetto e di dichiarazione mendace:

- il contratto diverrà nullo di diritto e risolto automaticamente;

- verranno applicate le sanzioni elencate all'art.6 della legge medesima.

10. **Di dare atto che** la notula/fattura elettronica, con l'indicazione del CIG (ZF03D93BAE) e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica YRKMHH, dovrà essere emessa dal professionista all'esito del giudizio e la completezza della fattura verrà valutata ed attestata dal Responsabile dell'Ufficio legale per essere poi liquidata con atto dei servizi generali e successivamente pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione dei dati presso il relativo istituto previdenziale (Cassa forense);

11. **Di comunicare** al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **Di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di cui all'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;
13. **Di dare corso** agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
14. **Di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dei Servizi Generali nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Maurizio LISCHI***

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 1213 del 12/12/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Estensione incarico di assistenza e difesa giudiziale del Comune di Collesalvetti all'Avv. Andrea Di Giuliomaria <b>CIG:</b> ZF03D93BAE					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.11.006	01.11	60.3	AFFARI INTERNI (PATROCINIO LEGALE) - Prestazione di servizi	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
622	4820	5.106,92	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> DI GIULIOMARIA ANDREA <b>Codice Fiscale:</b> DGLNDR74A16G702Q - P.Iva: 01698690508
---

Collesalvetti, 12/12/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 14/12/2023 al 29/12/2023.

Collesalveti, 14/12/2023

L'incaricato  
De Bari Giada Rossella

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	4301,92